

Legge regionale 27 aprile 2015, n. 11

**Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015).**

(BURC n. 27 del 27 aprile 2015)

TITOLO I
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
E DEGLI ENTI SUBREGIONALI

Art. 1

*(Norme di contenimento della spesa per
le società partecipate della Regione)*

1. Fermo restando quanto previsto in materia di controllo analogo per le società «in house providing» e fatte salve le pregresse misure in tema di contenimento delle spese, l'amministrazione regionale esercita i poteri del socio previsti dalla normativa vigente affinché le società «in house providing» e le società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione o dai propri enti strumentali, ottemperino, a partire dall'esercizio finanziario 2015, alle seguenti disposizioni:
 - a) i costi per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, devono essere ridotti, rispetto a quelli sostenuti nell'anno 2014;
 - b) i costi di seguito indicati devono essere ridotti rispetto a quelli registrati nell'anno 2014:
 - relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
 - missioni;
 - attività di formazione;
 - acquisto di mobili e arredi;
 - vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
 - canoni e utenze per la telefonia, la luce, l'acqua, il gas e gli altri servizi;
 - manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
 - acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
 - acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;
 - pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;
 - spese postali e telegrafiche.
2. La misura esatta della riduzione dei costi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, che deve essere compresa in un range avente come limite minimo il 10% e come limite massimo il 30%, deve essere determinata, per ciascuno degli Organismi indicati al comma 1, attraverso linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
3. Nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo, l'Amministrazione regionale esercita i poteri del socio affinché gli organismi partecipati di cui al comma 1 provvedano a realizzare immediatamente la riduzione dei costi di cui ai punti a) e b) del comma 1, nella misura minima del 10% rispetto a quelli sostenuti nell'anno 2014. In caso di mancato rispetto delle precedenti misure di razionalizzazione dettate dal legislatore statale e regionale in tema di "spending review", le riduzioni di cui al presente comma devono avere come base di riferimento i minori costi consentiti per l'anno 2014.
4. Le linee di indirizzo tengono conto dell'attuazione, da parte di ciascuno degli Organismi partecipati di cui al comma 1, delle misure di riduzione adottate negli esercizi precedenti per come risultanti nelle relazioni previste dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 56, dei valori riportati nei bilanci e delle asseverazioni degli organi di controllo. In assenza delle relazioni sulle riduzioni di spesa

debitamente asseverate dall'Organo di controllo o dei dati di bilancio, la misura della riduzione da applicarsi deve essere quella massima del 30%.

5. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera a) del comma 1, ogni provvedimento che incide sulla spesa di personale a qualsiasi titolo, deve essere preventivamente autorizzato dalla Giunta regionale mediante l'esercizio dei poteri del socio.
6. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione nelle società di cui al comma 1.
7. Le società di cui al comma 1, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, trasmettono al Dipartimento vigilante e al Dipartimento Bilancio una relazione dettagliata, asseverata dai rispettivi organi di controllo, attestante l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.
8. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino un bilancio con risultato d'esercizio negativo, è fatto obbligo ai rappresentanti regionali presso gli Organi di amministrazione di presentare al Dipartimento vigilante e al Dipartimento Bilancio, entro due mesi dall'approvazione del bilancio, un dettagliato piano di sostenibilità economica che miri a verificare i tempi e le modalità del raggiungimento dell'equilibrio economico. Detto piano deve contenere precise e dettagliate informazioni in ordine alle misure da adottarsi in tema di contenimento dei costi per il personale nonché dei costi di funzionamento. Nelle more del raggiungimento del predetto equilibrio, salvo quanto contenuto nelle disposizioni statali e regionali in materia, nonché quanto indicato al comma successivo, è fatto divieto ai rappresentanti regionali negli Organi di amministrazione, di porre in essere misure e attività che abbiano impatti incrementali sui costi per il personale, per il funzionamento e per gli Organi di amministrazione e controllo.
9. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino un bilancio riportante un risultato d'esercizio negativo, è fatto divieto ai rappresentanti regionali presso gli Organi in cui la Regione esercita i poteri del socio, di porre in essere, per il triennio successivo a quello in cui la perdita è stata registrata, ogni attività che comporti un andamento crescente delle spese per il personale.
10. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino tre bilanci di esercizio con risultati negativi, la Regione azionando i poteri del socio, deve provvedere alla rimozione dei rappresentanti regionali negli Organi di amministrazione.
11. Nel caso in cui le società con partecipazione minoritaria della Regione presentino un bilancio con risultato di esercizio negativo è fatto obbligo ai rappresentanti nominati dalla Regione di trasmettere, al Dipartimento vigilante e al Dipartimento Bilancio, entro il 15 luglio e il 20 gennaio di ciascun anno successivo a quello in cui le perdite sono state rilevate, una relazione dettagliata in ordine alle misure attuate al fine di riportare la società in equilibrio economico.
12. I rappresentanti nominati dalla Regione presso le società partecipate in stato di liquidazione, trasmettono entro il 15 luglio e il 20 gennaio di ciascun anno, e sino al termine della procedura di liquidazione, una relazione dettagliata in ordine alle misure attuate e da attuarsi al fine di estinguere la società, con specifica temporizzazione delle attività da porre in essere.

13. I rappresentanti nominati dalla Regione presso le società Comac Srl, Sial Servizi Spa e Somesa Spa, poste in liquidazione, operano affinché vengano redatti i bilanci finali di liquidazione entro il 31 luglio 2015.
14. I rappresentanti nominati dalla Regione presso le società di cui al comma 1 operano, di concerto con i Dipartimenti vigilanti, affinché il riordino societario contenuto nel "Piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie regionali", approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 89 del 31 marzo 2015, sia attuato entro il 31 luglio 2015.
15. Il mancato rispetto del termine assegnato al precedente comma costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati nelle società in liquidazione.

Art. 2

(Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali)

1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a partire dall'esercizio finanziario 2015, gli Enti Strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, la Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2014;
 - b) le spese di seguito indicate devono essere ridotte rispetto a quelle sostenute nell'anno 2014:
 - relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
 - missioni;
 - attività di formazione;
 - acquisto di mobili e arredi;
 - vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
 - canoni e utenze per la telefonia, la luce, l'acqua il gas e gli altri servizi;
 - manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
 - acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
 - acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;
 - pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;
 - spese postali e telegrafiche.
2. La misura esatta della riduzione delle spese di cui al punto a) del comma 1, è determinata, per ciascuno degli Enti di cui al precedente comma, attraverso linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo del 30% delle spese sostenute nell'anno 2014.
3. La misura esatta della riduzione delle spese di cui al punto b) del comma 1, che deve essere compresa in un range avente come limite minimo il 10% e come limite massimo il 30%, deve essere determinata, per ciascuno degli Enti di cui al comma 1, attraverso linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
4. Nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo, gli Enti di cui al comma 1 provvedono a realizzare immediatamente la riduzione delle spese elencate al punto b) del medesimo comma 1, nella misura minima del 10% rispetto a quelle sostenute nell'anno 2014. In caso di mancato rispetto delle precedenti misure di razionalizzazione dettate dal legislatore statale e regionale in tema di "spending review", le riduzioni di cui al

presente comma devono avere come base di riferimento i minori costi consentiti per l'anno 2014.

5. A partire dall'entrata in vigore dalla presente legge, l'adozione di provvedimenti che, pur rispettando i limiti di cui alla lettera a) del comma 1, comportino nuova spesa di personale a qualunque titolo, deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale.
6. Le linee di indirizzo tengono conto dell'attuazione, da parte di ciascuno degli Enti di cui al comma 1, delle misure di riduzione adottate negli esercizi precedenti per come risultanti da apposite relazioni, asseverate dall'Organo di revisione, da inviarsi al Dipartimento vigilante e al Dipartimento Bilancio entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge, dei dati riportati nei conti consuntivi approvati, nonché della data di istituzione degli Enti stessi. In assenza delle relazioni sulle riduzioni di spesa o dei dati da consuntivo approvati, la misura della riduzione da applicarsi deve essere pari a quella massima del 30%.
7. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del precedente comma 1, gli Enti di cui al comma 1 del presente articolo adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa annuale.
8. Gli Enti indicati nel presente articolo trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento Bilancio e al Dipartimento regionale vigilante. Quest'ultimo, in caso di inottemperanza, segnalerà all'Organo competente la necessità di provvedere alla nomina di un commissario ad acta, con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.
9. Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando gli adempimenti richiesti dall'attuale normativa nazionale e regionale vigente, provvedono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla trasmissione, ai rispettivi Dipartimenti vigilanti e al Dipartimento Bilancio, dei dati inerenti alla spesa disaggregata autorizzata e sostenuta per studi e incarichi di consulenza, debitamente asseverati dai rispettivi Organi di controllo.
10. Le procedure di liquidazione dell'Azienda forestale regionale (AFOR), dell'Azienda per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura (ARSSA), dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio di Catanzaro (ARDIS), devono concludersi entro il 31 luglio 2015.
11. L'accorpamento dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale disciplinato dall'articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 deve essere concluso entro il 31 luglio 2015.
12. L'accorpamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale (ATERP), disposto dall'articolo 7 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 deve essere concluso entro il 31 luglio 2015.
13. L'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, disposto dall'articolo 8 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 deve essere concluso entro il 31 luglio 2015.
14. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione negli Enti di cui al comma 1.

15. La violazione delle disposizioni del presente articolo è valutabile, altresì, ai fini della responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare dei dirigenti.

TITOLO II ULTERIORI DISPOSIZIONI DI CARATTERE ORDINAMENTALE

Art. 3 *(Equilibri di bilancio)*

1. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di bilancio e tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e modificato dall'articolo 1, comma 398, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la Giunta regionale è autorizzata ad introdurre limiti, anche di carattere informatico, agli impegni di spesa pluriennali, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche.
2. Per il raggiungimento delle predette finalità e al fine di evitare la formazione di debiti pregressi nonché ritardi nei pagamenti, la Giunta regionale è autorizzata, altresì, ad introdurre limiti, anche di carattere informatico, all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti sugli stanziamenti del bilancio relativi all'esercizio finanziario 2015.
3. A tal fine, con specifico provvedimento, da adottarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente disposizione, la Giunta regionale deve fornire gli opportuni atti di indirizzo al Dipartimento Bilancio.

Art. 4 *(Disposizioni sulla gestione delle procedure esecutive)*

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in tema di riconoscimento dei debiti, le strutture regionali assumono tempestivamente gli atti di spesa relativi ai titoli giudiziali muniti di formula esecutiva o, in alternativa, comunicano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica degli stessi, alla Ragioneria Generale ed all'Avvocatura Regionale l'impossibilità di provvedere.
2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, entro il termine perentorio di 120 giorni dalla notifica dei titoli giudiziali muniti di formula esecutiva, il Settore Ragioneria Generale deve sostituirsi al dipartimento interessato adottando gli atti di spesa sui capitoli pertinenti che presentano la necessaria disponibilità, comunicando l'avvenuto adempimento alla struttura regionale interessata ed all'Avvocatura Regionale al fine di evitare duplicazione di pagamenti.
3. L'omesso e immotivato rispetto delle disposizioni contenute nei commi precedenti può dare luogo a responsabilità erariale, costituisce elemento negativo di valutazione annuale dei Dirigenti e comporta la riduzione dell'indennità di risultato dei dirigenti in misura pari al 10%.

Art. 5 *(Disposizioni in materia di prestazioni sociali)*

1. Il complesso delle competenze relative alla quota sociale delle prestazioni in materia socio-sanitaria erogate dalle strutture accreditate (RSA medicalizzata, RSA anziani, RSA disabili, Casa protetta anziani, Casa protetta per disabili), rientranti nella categoria della

“Riabilitazione a ciclo diurni compresi” e delle “Prestazioni riabilitative, educative e di socializzazione in regime semiresidenziale, nella fase di lungo assistenza, compresi i servizi di sollievo alle famiglie” ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 21 maggio 1998, n. 162, già disciplinate dagli articoli 17 e 18 della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22 e dall’articolo 32 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8, è trasferito alla responsabilità del Dipartimento Tutela della Salute e Sanità e le corrispondenti attività sono esercitate mediante l’utilizzo delle sole risorse stanziare al capitolo U6201021301, UPB 6.2.01.02, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale relative al “Fondo regionale per le prestazioni socio-sanitarie” di cui all’articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47, senza oneri a carico del servizio sanitario regionale.

2. Il Dipartimento Tutela della Salute e Sanità si raccorda al Dipartimento Politiche Sociali, già competente per le prestazioni di cui al comma 1, per le procedure precedentemente attivate dallo stesso sul capitolo di competenza, e provvede a definire con le Aziende Sanitarie Provinciali l’effettiva consistenza del fabbisogno delle strutture accreditate per il 2015 e le modalità di contabilizzazione dello stesso.
3. Il Dipartimento Tutela della Salute e Sanità ed il Dipartimento Politiche Sociali curano d’intesa le necessarie iniziative per determinare l’effettiva consistenza del debito pregresso per le prestazioni di cui al comma 1 eccedenti il Fondo straordinario istituito con l’articolo 41, commi 4, 6 e 7, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69, anche attraverso i necessari controlli sui pignoramenti giudiziari avvenuti e sulla rendicontazione della spesa per prestazioni delle strutture accreditate. I Dipartimenti possono procedere altresì, per la sola parte relativa al sociale, a sottoscrivere atti transattivi con le strutture socio-sanitarie creditrici, al fine di limitare il debito consolidato della Regione Calabria.
4. Nelle more dell’accertamento del debito, lo stanziamento del capitolo U6201021301, UPB 6.2.01.02, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale costituisce limite inderogabile all’assunzione di obbligazioni giuridiche ed economiche verso terzi, e di conseguenza è disposto il blocco delle procedure di accreditamento di nuove strutture socio-sanitarie per le prestazioni richiamate che determinino spese eccedenti la disponibilità del bilancio, fino al successivo atto di accertamento del fabbisogno da parte della Regione.

Art. 6

(Sistema contabile del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale adotta gli schemi di bilancio, i sistemi contabili e i principi contabili della Giunta regionale disposti dalla normativa statale contenuta nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

TITOLO III MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI VIGENTI

Art. 7

(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7)

1. Alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- a) al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 le parole "e vengono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3" sono soppresse;
- b) alla fine del comma 3 dell'articolo 8 sono aggiunti i seguenti periodi: "Il titolare della struttura speciale ha facoltà di nominare quale segretario particolare, responsabile amministrativo o autista due unità di personale. In questo caso a ciascuno sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto rispettivamente per il segretario particolare, il responsabile amministrativo e per l'autista, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale."
- c) l'articolo 10 è così sostituito:

"Art. 10
(Avvocatura regionale)

- 1. L'Avvocatura Regionale, quale ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Giunta, provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione e rende consultazioni al Presidente, alla Giunta regionale e, su motivata richiesta, ai dirigenti generali dei Dipartimenti della Regione. L'Avvocatura Regionale ha sede a Catanzaro, con sezione staccata a Reggio Calabria.
- 2. L'efficace andamento e l'unitario svolgimento delle attività giudiziali e stragiudiziali è assicurato dal coordinatore dell'Avvocatura regionale. L'incarico di coordinatore è conferito dal Presidente della Giunta regionale ad un avvocato dipendente della Regione che abbia effettivamente esercitato la professione forense per almeno dieci anni e sia iscritto all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ovvero ad un avvocato esterno, in possesso di adeguata qualificazione professionale, che abbia effettivamente esercitato la professione forense per almeno venti anni. Al coordinatore dell'Avvocatura Regionale è corrisposto un trattamento economico complessivo che, in ogni caso, non potrà essere superiore a quello previsto per i dirigenti generali della Regione.
- 3. Il coordinatore dell'Avvocatura Regionale nomina tra gli avvocati dipendenti della Regione il vicario ed il responsabile della sezione staccata di Reggio Calabria, ai quali non competono maggiorazioni del trattamento economico.
- 4. Presso l'Avvocatura Regionale opera un ufficio non dirigenziale di supporto amministrativo, composto da personale interno alla Regione, che dipende funzionalmente dal coordinatore e gerarchicamente dal Dipartimento della Presidenza.
- 5. Il coordinatore dell'Avvocatura Regionale valuta l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. L'autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie.
- 6. Gli atti dei dirigenti pro tempore dell'Avvocatura Regionale che autorizzano, a qualunque titolo, la costituzione in giudizio della Regione Calabria in procedimenti pendenti, producono gli effetti del decreto di cui al comma precedente.
- 7. L'Avvocatura regionale provvede al recupero delle somme derivanti da sentenze definitive di condanna di terzi nei confronti della Regione Calabria."

2. Dall'applicazione del presente articolo non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8

(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 8)

1. All'articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole "Presidente del Comitato regionale di controllo contabile" sono soppresse;
 - b) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:
 - i. al secondo periodo le parole "Il Segretario particolare ed il responsabile amministrativo dei soggetti di cui al comma 1 sono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3" sono soppresse;
 - ii. il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il Segretario particolare ed il responsabile amministrativo dei soggetti di cui al comma 1 percepiscono il trattamento economico spettante alla posizione economica D6 del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8".
 - iii. al nono periodo le parole "Presidente del Comitato regionale di controllo contabile" sono soppresse.

Art. 9

(Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1)

1. Alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera i) del comma 1 dell'articolo 2 è soppressa;
 - b) nella tabella presente all'articolo 3, comma 4, è soppressa la colonna "Presidenti Comunità montane";
 - c) al comma 3 dell'articolo 4 le parole "Presidenti di Comunità montane" sono soppresse;
 - d) al comma 1 dell'articolo 7 le parole "I presidenti di Comunità montana," sono soppresse;
 - e) al comma 4 dell'articolo 8 le parole "di Presidente di Comunità montana" sono soppresse;
 - f) il comma 2 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"2. Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali mettendo a disposizione adeguate risorse materiali e congrua dotazione organica di personale scelto tra i ruoli del Consiglio regionale e della Giunta regionale. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è determinato il contingente di personale";
 - g) il comma 4 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"4. Dell'ufficio di segreteria possono far parte esclusivamente i dipendenti degli Enti locali della Calabria, ovvero dell'Amministrazione regionale, collocati in posizione di comando alla data di approvazione della presente legge, ovvero i segretari comunali/dirigenti con comprovata esperienza nel comparto delle autonomie locali, collocati in posizione di comando alla data di approvazione della presente legge. Al personale compete un trattamento pari a quello previsto nel ruolo di provenienza";
 - h) al comma 1 dell'articolo 12 le parole "sede del municipio, della provincia o della comunità montana" sono sostituite dalle seguenti: "sede del municipio e della provincia".

Art. 10

(Integrazione all'articolo 9 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40)

1. All'articolo 9 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 è aggiunto il seguente comma:

"9. In osservanza del principio generale di cui all'articolo 252 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le concessioni perpetue date senza limiti di tempo, in essere alla data in entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a decorrere dalla medesima data sono trasformate in concessioni temporanee la cui durata è stabilita nel limite massimo di anni 30 (trenta) salvo il concessionario non incorra in motivi di decadenza. L'esercizio della concessione nei termini di cui al periodo precedente è condizionato all'esito positivo della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) o della valutazione di incidenza (V.I), se dovute, ferma restando l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti."

Art. 11

(Modifica alla legge regionale del 30 luglio 2010, n. 20)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 30 luglio 2010, n. 20 le parole "2013 e 2014" sono sostituite dalle parole "2013, 2014 e 2015".

Art. 12

(Integrazione all'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 è aggiunto il seguente:

"5. Considerata l'eccezionalità della crisi economica e sociale, che impone l'adozione di misure volte a fronteggiare il disagio abitativo che interessa sempre più soggetti e famiglie che non hanno capacità di risparmio, la Giunta regionale, su proposta di rimodulazione dei fondi disponibili da parte del Dipartimento Lavori Pubblici, e previo parere della commissione consiliare, approva le rimodulazioni degli interventi di edilizia sociale, anche finanziati ai sensi della legge regionale 16 ottobre 2008, n.36 ma senza alcun maggiore onere a carico della Regione Calabria."

Art. 13

(Integrazioni all'articolo 1 della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39)

1. Al comma 2, ultimo capoverso, dell'articolo 1 della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, dopo le parole "analogo provvedimento di utilizzazione." viene aggiunto il seguente periodo:

"La STV è assimilata ad ogni effetto alle strutture ausiliarie dei Dirigenti Generali previste dall'articolo 5 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 ed è costituita dai componenti nominati e da un segretario, il cui trattamento economico aggiuntivo grava sul fondo previsto dal successivo comma 4. Per specifiche esigenze, in particolare al fine di procedere alla definizione delle pratiche arretrate, possono essere istituite STV Straordinarie i cui compiti, funzionamento e professionalità vengono definiti nel regolamento di cui al successivo comma".

Art. 14

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24)

1. All'articolo 7 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 5, la lettera c) è così sostituita: "c) il collegio dei revisori dei conti composto da tre componenti";
 - b) al secondo periodo del comma 6, la parole "Il revisore unico dei conti e il suo supplente" sono sostituite dalle seguenti: "I componenti del collegio dei revisori dei conti";
 - c) al comma 11 sono eliminate le seguenti parole "adottato dall'ATERP regionale entro trenta giorni dalla data di nomina degli organi,".
2. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non possono derivare nuovi oneri finanziari a carico del bilancio dell'ATERP regionale.

Art. 15

(Assenza di nuovi o maggiori oneri)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 16

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.